



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Articolo 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

2. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

3. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania;
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

Articolo 3 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini stabilmente residenti nel Comune di Giugliano in Campania in regola con il pagamento della tariffa relativa, che dispongono di uno spazio verde come giardino, orto o terreno

dove posizionare la compostiera nonché coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

2. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarne preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.L. la relativa fattibilità.

3. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all'articolo 13.

Articolo 4 – Benefici

1. Il soggetto che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera domestica.

2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

3. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tariffa relativa il cui importo sarà stabilito con Delibera di Giunta Comunale sulla base del peso di rifiuto organico sottratto in discarica. Lo sconto applicato sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta relativa.

2. Lo sconto sulla tariffa relativa sarà determinato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dall'A.C. che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.

3. Nel caso in cui, durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza assegnataria, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto al suddetto sconto.

Articolo 6 – Materiali compostabili

1. Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).

2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli anti fermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo:

- bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

- gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto

1. E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (avviare alla raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.

- qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto.

Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Articolo 9 - Compostiere

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Giugliano in Campania distribuisce, nei limiti delle disponibilità, ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste negli articoli 10, 11, 12 e 13 un contenitore apposito, detto compostiera.

2. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:

a) due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca 50x50, profonda 40 cm circa, può bastare per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;

b) cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;

c) una concimaia, un letamaio, un cumulo libero oppure confinato, importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole;

d) compostiere già in uso.

4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

5. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Articolo 10 - Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione

1. La compostiera viene concessa, in comodato d'uso gratuito, al cittadino residente ed in regola con il pagamento della tariffa relativa secondo le modalità che verranno fissate dalla giunta comunale che determineranno le agevolazioni di cui al precedente art. 5. Per il ritiro della compostiera occorre presentare apposita istanza, così come indicato nel successivo articolo 11 entro le date che saranno indicate dal Comune nell'apposita comunicazione dell'avvio del progetto.

2. Non sarà assegnata più di una compostiera per nucleo familiare.

3. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei contenitori disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

a) metri quadri di orto (n. 1 punto per superficie fino a 50mq – n. 3 punti per superfici > di 50mq)

b) metri quadri di giardino. (n. 1 punto per superficie fino a 50mq – n. 3 punti per superfici > di 50mq)

c) numero componenti nucleo familiare. (n. 1 punto per ogni componente)

d) presenza annuale / stagionale. (n. 2 punti per presenza annuale – n. 1 punti per presenza stagionale)

e) data di acquisizione al protocollo comunale.

4. In fase di prima applicazione, al fine del riconoscimento dello sconto sulla tariffa 2014, determinato secondo quanto previsto all'art. 5, lo stesso verrà applicato in dodicesimi dal mese successivo alla consegna.

5. Per le annualità successive a quella di prima applicazione le istanze si considerano valide fino alla presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'art. 12 del presente disciplinare.

6. Per le annualità successive al 2014, l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 20 gennaio del medesimo anno. Le istanze tardive, troveranno applicazione, ai fini della riduzione della tariffa, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

7. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento.

8. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione sull'intera annualità.

Articolo 11 - Modalità di richiesta e ritiro della compostiera

1. La compostiera viene concessa al cittadino residente, in comodato gratuito dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

2. Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

3. Sarà possibile richiedere la compostiera in qualità di affidatari delle particelle comunali. In questo caso la compostiera deve essere utilizzata all'interno della particella e diviene sua dotazione indipendentemente dall'eventualità che cambi l'affidatario della particella stessa. Se il residente richiede la compostiera per il giardino dell'abitazione e anche in qualità di affidatario di una particella comunale deve indicare in un'unica domanda la doppia richiesta. Le compostiere destinate alle particelle comunali saranno affidate solo nel caso che le domande per le abitazioni siano inferiori al numero di compostiere disponibili.

4. E' possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.

Articolo 12 – Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

3. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera recuperando le somme detratte dalla tariffa per l'annualità precedente.

4. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Articolo 13 – Adesione

1. Per l'adesione volontaria alle pratiche del compostaggio domestico l'avente diritto è chiamato a sottoscrivere un'apposita convenzione come da schema che sarà approvato dal dirigente del settore competente.

ARTICOLO 14 – Disposizioni transitorie

1) Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

2) Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

